

**AVV. MASSIMO CAVALERI**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**  
Via O. Scammacca n. 23/c – 95127 Catania  
Tel. e Fax. 095/506415 –  
email  
[cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it)

**ADEMPIMENTO DECRETO TAR PALERMO-SEZ. I N.363 DEL 1 LUGLIO 2025- NRG 1490/2024- NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA (DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA) E/O SUL SITO DEDICATO ALLA PROCEDURA DI FINANZIAMENTO**

**-SUNTO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**PER** Agrosol soc. coop. con sede legale in Paternò via degli Studi n.17 (p.iva 016111420870) rappresentata e difesa, dall'avv.to Massimo Cavaleri elettivamente dom.to in Catania presso il suo studio sito in Via O.Scammacca n.23/C fax: 095/506415 e/o all'indirizzo pec: [cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it);

**Contro** Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ed altri

\*\*\*

**I.** Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto del ricorso gerarchico proposto in data 19 giugno 2024 avverso il DRS 3452 del 30 maggio 2024 nella parte in cui ha inserito la domanda di partecipazione della Agrosol società cooperativa all'interno dell'all.to. D concernente l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili.

Dopo la notifica del ricorso è pervenuta la determinazione del dirigente generale Prot. n. 0197520 del 20/11/24 (comunicata mezzo pec in pari data) con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto sulla scorta della seguente motivazione “*Letto il ricorso, le motivazioni e la documentazione presentata dalla ditta che, “Asserisce che l'AUA non serve. Asserisce che l'autorizzazione allo scarico è assolta con la comunicazione.” “sentiti i componenti della commissione, non si accoglie il ricorso presentato dalla ditta Agrosol Società Cooperativa nella considerazione che: L'AUA è necessaria ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 (all.24).*

**II.** La società ricorrente ha quindi impugnare il rigetto sopravvenuto affidandosi ai seguenti motivi

**Diritto**

**1.**

**Violazione e falsa applicazione del DM 53263 /2023; violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 ; Violazione e falsa applicazione dell'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 come modificato ed integrato dell'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione; Violazione e falsa applicazione del D.P 562/GAB del 21 luglio 2022. Violazione dell'art. 3 L.241/1990; violazione dell'autovincolo. Violazione del principio del favor participationis; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti;**

1.1 L'art. 3 comma 3\_del DPR N.59/2013 dispone che “*È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.*

Come rappresentato all'interno del ricorso introduttivo in applicazione della legge 11 novembre 1996 n. 574 l'attività è soggetta alla mera comunicazione di spandimento (nella specie annualmente assolta) (**all.ti 13-17**).

Segnatamente la disciplina degli scarichi dei frantoi oleari è contenuta nella legge 11 novembre 1996, n. 574, recante “*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*” (G.U. 12 novembre 1996, n. 265)”, entrata in vigore in data 12 novembre 1996.

**1.2.** La perdurante validità della disciplina relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari è stata in ultimo confermata anche dal D.P 562/GAB del 21 luglio 2022 emesso ai sensi dell'art. 112 del Dlgs. 152/2006

In particolare l'all.to 1 all'art. 3 comma 6 chiarisce/ribadisce che “*Il sindaco riceve la comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica di acque vegetazione e sanse*

L'art. 4 disciplina proprio la comunicazione preventiva di che trattasi prevedendo che “*La comunicazione deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire al Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento (c.f.r comma 2)*

L'articolo prosegue, al comma 5, indicando le informazioni necessarie della comunicazione (suddivise in apposite sezioni) precisando, altresì, la necessità di comunicazione semplificata concernente soltanto la sezione con i dati relativi al frantoio ed al suo legale rappresentante (lett.a) ed i dati relativi al sito di spandimento lett b) per le comunicazioni successive al primo anno ed in assenza di variazioni sul sito. (c.f.r. altresì allegato A).

Esiste, quindi, una disciplina regionale puntuale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari la quale, per altro, precisa che sono “*fatte salve le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale.*” confermando la facoltà prevista dall'art. 3 comma 3 del DPR N.59/2013.

Da ciò ne consegue che la motivazione del rigetto del ricorso gerarchico secondo cui “*L'AUA è necessaria ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59.*” si appalesi all'evidenza contrastante con il su richiamato addentellato normativo il quale esclude espressamente l'obbligatorietà dell'Aua “*nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione*” non essendo l'attività soggetta ad autorizzazione preventiva bensì a mera comunicazione preventiva ex art. 4 dell'all.to 1 del D.P 562/GAB del 21 luglio 2022 il quale richiama l'art. 3 della legge n. 574 del 1996.

**1.3.** Sotto altro aspetto si denuncia la falsa applicazione dell'art.7 del Bando nonché del DM 53263 /2023.

La *lex specialis*, infatti, a dispetto di quanto affermato dell'amministrazione nel ricorso gerarchico, ha bene in mente l'esistenza di un quadro normativo complesso.

Segnatamente il DM 53263 /2023 chiarisce che “*le Regioni e Province autonome verificano, in sede di acquisizione della domanda di sostegno, che il beneficiario sia in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), indicata all'articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582 del 31 marzo 2022*”.

Del pari, l'art. 7 del bando, richiedeva di possedere per lo svolgimento delle attività aziendali “*l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) o autorizzazioni ambientali pertinenti, in relazione alle caratteristiche dell'attività*”.

E quindi chiara l'esistenza di un regime peculiare, in relazione alle caratteristiche delle attività e che nella specie, come detto, si esaurisce nella comunicazione dello spandimento annuale (c.f.r artt. 1 e 3, L. 11 novembre 1996, n. 574, nonché art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 nonché art. 41-ter del decreto-legge 69/2013 aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione e art. 4 dell'all.to 1 del D.P 562/GAB del 21 luglio 2022 il quale richiama l'art. 3 della legge n. 574 del 1996).

Da ciò ne consegue che l'esclusione comminata in ragione della carenza dell'AUA viola la *lex specilias* nonché il principio dell'autovincolo e del favor partecipationis.

**1.4.** Infine, si censura il provvedimento di rigetto per difetto assoluto di motivazione e per contraddittorietà

L'amministrazione regionale, infatti, nella motivazione si limita soltanto ad affermare che *L'AUA è necessaria ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59.*” senza, quindi, dare contezza del perché la stessa sarebbe applicabile in concreto alla società malgrado il rappresentato quadro normativo nonché ed i presupposti in fatto ivi dedotti.

Segnatamente la stessa avrebbe dovuto, in qualche modo, rappresentare l'inidoneità della comunicazione annuale dello spandimento delle acque di vegetazione del 2023 ad assolvere alla funzione prevista, a titolo esemplificativo, perché mutato il sito di spandimento e/o contestandone, per altro motivo, la perdurante validità in relazione all'iniziativa progettuale presentata tenuto conto dei divieti di cui all'art. 5 dell'all.to 1 del D.P 562/GAB del 21 luglio 2022.

Ed ancora, la stessa avrebbe dovuto motivare sulla necessità dell'Aua a titolo esemplificato in ragione delle esigenze di semplificazione e celerità della procedura (su cui infra).

Ed invece la motivazione è di tutta evidenza generica ed autoreferenziale.

**1.5.**Sotto altro aspetto appare evidente, invece, la contraddittorietà tra la motivazione del rigetto del ricorso gerarchico qui impugnata e quanto, invece, oggetto della precedente criticità delineata dalla commissione di valutazione.

Dapprima, infatti, si è contestata, genericamente la carenza delle “*autorizzazioni ambientali pertinenti allo svolgimento delle attività aziendali*” successivamente è stata contestata “*l'autorizzazione allo scarico dei reflui civili*” adesso, invece, viene contestata la carenza dell'AUA per l'esercizio dell'attività

**Violazione dell'art. 3 e 97 della Cost.; Violazione e falsa applicazione del DM 53263 /2023; violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 ; Violazione e falsa applicazione dell'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 come modificato ed integrato dell'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3, L. 11 novembre 1996, n. 574. D.P. 562/GAB 2022; Violazione del principio del favor partecipationis; violazione del principio di ragionevolezza; Disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità.**

**2.1.** Qualora, per ipotesi, si dovesse attribuire un significato escludente alla previsione di cui all'art. 7 ed interpretarlo, quindi, nel senso che la partecipazione sia consentita soltanto a coloro i quali sono in possesso dell'Aua alla data di presentazione della domande e non invece delle altre autorizzazioni rectius degli adempimenti previsti per legge ed ivi equipollenti, si è costretti ad impugnare, sotto altro aspetto (rispetto cioè a quanto censurato con l'impugnativa del ricorso principale e con il ricorso gerarchico) l'art.7 del bando.

La violazione denunciata si sostanzia, anzitutto, nella violazione del richiamato DM 53263/2023 il quale, come, detto prevede che le “*Regioni e Province autonome verifichano, in sede di acquisizione della domanda di sostegno, che il beneficiario sia in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), indicata all'articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582 del 31 marzo 2022*”.

Tale norma ammette, quindi, espressamente l'accesso al contributo anche alle attività rispetto alle quale esistono altre autorizzazioni equipollenti in luogo dell'Aua demandando ai soggetti attuatori della misura il potere/dovere di verificarne l'esistenza.

L'art.7 così interpretato ed applicato condurrebbe ad una vera e propria *interpretatio abrogans* della norma escludendo, infatti, il potere di verifica delle altre autorizzazioni equipollenti in luogo dell'Aua e quindi, la validità delle medesime a fini partecipativi.

Del pari, l'art. 7 si pone in violazione dell'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 nonché dell'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 come modificato ed integrato dell'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 aggiunto dalla legge 98/2013, i quali escludono che l'autorizzazione unica ambientale costituisca un'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività in parola essendo a tal fine l'operatore “facoltizzato” (ai sensi dell'art dell'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013) ad effettuare la mera comunicazione (ai sensi degli artt. 1 e 3, L. 11 novembre 1996, n. 574).

**2.2** Le dirimenti violazioni rispetto al quadro normativo di riferimento introducono, altresì, l'ulteriore censura cui si espone, se del caso. l'art.7 del Bando ove interpretato in senso restrittivo e segnatamente la violazione del principio di ragionevolezza e disparità di trattamento e proporzionalità.

È, infatti, irragionevole escludere delle iniziative progettuali dalla partecipazione ad un bando per l'ammodernamento dell'attività pur in presenza di tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività a cagione di un'asserita necessità di voler acquisire soltanto l'Aua come autorizzazione ambientale.

### 3.

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 5,7 e 10.3 del Bando;; Violazione e falsa applicazione del DM 53263 /2023; violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 3, del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 ; Violazione e falsa applicazione dell'allegato IV della Parte V del Dlgs 152/2006 come modificato ed integrato dell'articolo 41-ter del decreto-legge 69/2013 aggiunto dalla legge 98/2013 di conversione; eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti- difetto di istruttoria e di motivazione;**

**3.1** Il provvedimento impugnato, nel porre in correlazione la necessità dell'Aua ai sensi del D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 rispetto alle argomentazioni esposte all'interno del ricorso gerarchico, afferma che la ricorrente “*Asserisce che l'autorizzazione allo scarico è assolta con la comunicazione*”.

Qualora, per ipotesi, dovesse assumersi che il riferimento allo scarico ed alla comunicazione ivi contenuta dovesse intendersi nel senso dello scarico dei reflui civili, si espone

- A) l'art. 3 comma 3 D.P.R 2013 del 13 marzo 2013 n.59 fa “*salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP;*

B) il DM 53263/2023 demanda alle “*Regioni e Province autonome*” di verificare “*in sede di acquisizione della domanda di sostegno, che il beneficiario sia in possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), indicata all'articolo 6, comma 2, lettera d) del DM n. 149582 del 31 marzo 2022*”.

Da quanto sopra appare chiaro che la funzione dell'Aua a determinate condizioni, come in specie, sia assolutamente residuale e quindi non obbligatoria id est non esclusiva ai fini del riscontro sul possesso delle autorizzazioni che intende sostituire e/o a fini partecipativi.

Tale natura residuale è applicabile a fortiori nelle ipotesi in cui come in specie l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata ed espressamente allegata società (il riferimento è alla nota prot. 13-24 del 23 maggio 2024, con la quale il comune ha dato atto del rinnovo tacito in appendice alla precedente autorizzazione sanitaria presentata in data 6/12/2023 prot. 41529 prot. suap 1062/2023 (c.f.r. IV° motivo di ricorso principale da qui a breve riproposto).

Di talché l'A. resistente si sarebbe dovuta arrestare nel verificare la sussistenza dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili senza possibilità alcuna di richiedere l'Aua in sua sostituzione costituendo, tale richiesta, un onere eccessivo e sproporzionato in presenza, si ribadisce, di un'attività perfettamente in regola con le autorizzazioni prevista della legge per il suo esercizio.

\*\*\*

Stante l'ambiguità del provvedimento di rigetto, nei termini dianzi delineati, la ricorrente ha riproposto interamente le medesime censure articolate all'interno del ricorso principale le quali, quindi, sono state estese anche al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

\*\*\*

#### Conclusioni

Piaccia all'On.le Tribunale amministrativo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesse, previo accoglimento della domanda cautelare proposta:

- a) annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso principale nonché;
- b) annullare la determinazione del dirigente generale Prot. n. 0197520 del 20/11/24 con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto in data 19 giugno 2024 avverso il DRS 3452 del 30 maggio 2024 nella parte in cui ha inserito la domanda di partecipazione della Agrosol società cooperativa all'interno dell'all.to. D concernente l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili
- c) qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto e non comunicato;